

## Accordo sindacale ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 18/2020 per l'accesso all'assegno ordinario connesso all'emergenza COVID 19

Oggi 16 aprile 2020 alle ore 15.30 si è tenuta, in via telematica, la consultazione congiunta tra:

- Combo S.p.A. rappresentata da Roberto Franchi, giusta delega agli atti
- Filcams - Cgil Nazionale rappresentata da Gabriele Guglielmi
- Fisascat - Cisl Nazionale rappresentata da Salvatore Carofratello
- Uiltucs - Uil Nazionale rappresentata da Emilio Fagnoli

(di seguito, collettivamente, "Le Parti")

### Premesso che:

1. la scrivente Società con Partita IVA 12145260019 opera nel settore della ricezione alberghiera con servizi di Ospitalità e Ristorazione in Hostel direttamente gestiti, ed applica il CCNL Pubblici Esercizi - FIPE dell'8 febbraio 2018;
2. la Società ha il codice ATECO principale 55.90.2, il codice INPS n. 8146689671 ed è regolarmente iscritta all'Ente Bilaterale del Turismo Territoriale.
3. la Società occupa mediamente alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti (media riferita al semestre precedente al presente accordo);
4. In data 23 marzo 2020 la Società ha comunicato alle OOSS l'esigenza di avviare le procedure finalizzate a ottenere l'assegno ordinario connesso all'emergenza COVID 19;
5. la richiesta dell'assegno ordinario di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 è motivata dall'emergenza COVID 19, che ha causato la sospensione dell'attività Aziendale in conseguenza della cancellazione delle prenotazioni ed alla mancanza di richiesta di servizi, con conseguente chiusura delle strutture ricettive;
6. la Società dichiara di non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di aver versato la contribuzione relativa al FIS e di non aver aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali e alternativi, di cui rispettivamente agli art. 26 e 27 D.Lgs. n. 148/2015;
7. le Parti considerano il ricorso all'assegno ordinario predetto quale strumento necessario al fine di salvaguardare l'occupazione a fronte dallo stato di crisi in atto presso l'Azienda.

### Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

- a) Le Parti, a fronte della situazione descritta in premessa, ritengono necessario e imprescindibile ricorrere all'assegno ordinario predetto per l'organico occupazionale della Società.
- a) La riduzione interesserà n. 22 lavoratori e lavoratrici subordinati nell'unità locale Combo Milano, sita in Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 83 - 20143

La sospensione lavorativa potrà avvenire a 0 ore o a orario ridotto nell'ipotesi in cui la struttura dovesse riaprire, applicando il "Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il

# COMBO

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020; tale protocollo verrà aggiornato in collaborazione con l'RLS che sarà eletto dai lavoratori.

Nell'ipotesi della riapertura della struttura la programmazione della riduzione oraria avverrà su base settimanale/bisettimanale e/o anche giornaliera, dandosi atto che la Società non ricorrerà al lavoro straordinario ma richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di assegno ordinario.

Fatto salvo dimostrabili e particolari esigenze, la riduzione verrà distribuita in maniera equa tra i dipendenti operanti nella medesima struttura: ossia rispettando il criterio della rotazione del personale impiegato sulle stesse mansioni e con riduzione di orario proporzionale agli orari di lavoro. Su tale aspetto, potrà essere attivato il confronto su richiesta.

- a) La causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili alla Società o a dipendenti (emergenza COVID-19).
- b) Le Parti concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario a decorrere dal 9/03/2020 al 10/05/2020.
- c) L'erogazione della prestazione, come da previsione di legge, verrà anticipata in favore dei lavoratori direttamente dalla Società, alle normali scadenze del periodo di paga con il meccanismo del conguaglio sui contributi INPS.
- d) Durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno come da previsioni di legge e di CCNL applicabile.
- e) Durante la vigenza del presente accordo, l'Azienda si impegna a non effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a non attivare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/91.

Al termine della riunione le OO.SS. esprimono parere favorevole per l'intervento del Fis nei termini sopraindicati.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano compiutamente esperita e conclusa la procedura di cui all'art. 19, DL 17 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Filcams - Cgil

Fisascat - Cisl

Uiltucs - Uil

Combo S.p.A.

Roberto Fanchi (Apr 23, 2020)